

# TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

N. 1/82 A.S.

CRON. 1829 B  
REP. 234 B

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Gianfranco Pellizzoni                      Presidente relatore

Dott. Francesco Venier                              Giudice

Dott. Mimma Grisafi                                 Giudice

letta la proposta di concordato ai sensi degli artt. 78 d. lgs n. 270/99 e 214 l. fall. presentata in data 27.12.2007 dalla ..... srl in qualità di terzo assuntore del concordato della società ..... spa, assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui alla legge n. 95/79 e successive modificazioni, con decreto di data 28.11.1981 del Ministero dell'Industria;

visto il parere favorevole del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza;

visto il decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico di data 29.10.2007 alla presentazione della domanda di concordato di cui in premessa;

sentite le parti;

visto il decreto di questo Tribunale di data 21.02.2008 con cui veniva disposto che ai sensi del novellato art. 214 l. fall. i commissari provvedessero a comunicare la proposta di concordato a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'art. 26, terzo comma, l. fall., a pubblicare la stessa mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e a curarne il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese;

viste le opposizione all'omologazione del concordato proposte in data 4.04.2008 dal rag. ...., quale cessionario del credito della

G. Gianfranco Pellizzoni  
*Gianfranco Pellizzoni*

spa, a sua volta cessionaria del credito dell'originario creditore srl e in data 11.04.2008 dalla società spa;

rilevato che con decreto presidenziale di data 14.04.2008 è stata fissata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 214, 129 e 26 l. fall., l'udienza del 22.05.2008 per l'omologazione del concordato e la decisione sulle opposizioni;

preso atto che sempre in data 14.04.2008 la società assuntrice del concordato ha depositato istanza di revoca della proposta, ritenendo non più conveniente il perseguimento della procedura di concordato, sia per i rischi connessi ai presumibilmente lievitati costi di disinquinamento delle aree e dei capannoni industriali di proprietà della spa ( che svolgeva attività di ferriera) di cui era prevista l'acquisizione, sia per gli ingenti costi di urbanizzazione e viabilità da sostenersi, in una ottica di riqualificazione dell'area, sia per le asserite difficoltà e incertezze nei tempi di costituzione della "STU" finalizzata alla definizione delle linee strategiche per lo sviluppo dell'area urbana, fra tutti i soggetti interessati ( Comune di Udine, Provincia di Udine, Magistrato alle Acque e Ferrovie dello Stato) essendo l'ex area Safau allocata all'interno di una più vasta area di proprietà in parte demaniale e in parte privata, sia infine per il deposito di due ricorsi in opposizione all'omologazione del concordato che potevano allungare in maniera significativa i tempi di eventuale definizione della procedura;

rilevato che la proposta di concordato conteneva una clausola che legittimava la società proponente a revocare la stessa nel caso di presentazione di opposizioni all'omologazione o di presentazione di domande tardive ( v. clausola n. 4.6 del ricorso) fino alla data della nomina del relatore nel giudizio di omologazione e che tale condizione deve ritenersi ammissibile alla luce dell'orientamento della Suprema Corte ( v. Cass. 8.08.1990, 8009 secondo cui: " Il principio per cui la

Dr. *Giovanna Palmisani*

condizione volontaria unilaterale, quale elemento accidentale del negozio giuridico finalizzato a tutela dell'interesse di una sola parte, può essere oggetto di rinuncia, espressa o tacita, ad opera di quest'ultima, non solo prima, ma anche dopo il verificarsi dell'evento, senza che la controparte possa ostacolare tale volontà abdicativa, opera anche con riguardo alla proposta di concordato fallimentare, con la conseguenza che, ove il proponente ne abbia risolutivamente condizionato l'efficacia - a tutela di un proprio interesse - all'avverarsi di un evento futuro ed incerto (nella specie, presentazione di domande di insinuazione tardiva), l'accettazione di tale proposta non attribuisce ai creditori il potere di far valere gli effetti risolutivi di siffatto avveramento, in contrasto con la volontà dell'interessato, che vi abbia, per facta concludentia, rinunciato); considerato che sussistono dei divergenti orientamenti circa la revocabilità della proposta di concordato fallimentare, atteso che vi è chi ritiene la proposta sempre revocabile fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione ( ora decreto di omologazione), sull'assunto della natura eminentemente pubblicistica e processuale dell'istanza, tanto se la proposta sia stata presentata dal debitore, quanto del terzo, assuntore o fideiussore, trattandosi di domanda giudiziale, che può essere sempre revocata fin tanto che non sia intervenuto un provvedimento definitivo che abbia omologato o meno la stessa, vale a dire finché non sia stato portato a compimento l'intero subprocedimento concorsuale ( e quindi perfino nella fase di impugnazione del giudizio di omologazione), mentre una diversa opinione propende per la natura contrattuale della proposta , con la conseguenza che la stessa potrebbe essere revocata solamente o entro il termine di cui all'art. 125, primo comma l. fall. fissato dal giudice per la votazione dei creditori e quindi prima che la stessa sia stata approvata ( per silenzio assenso) dai creditori ( v. Trib. Velletri, 27.11.1990, in Dir. Fall., II, 183, App. Roma, 9.03.1959, ivi, 1959, II, 208, Trib. Venezia



Dr. Gianfranco Palli-Conti  
*Gianfranco Palli-Conti*

15.07.1953, Rep. Foro it., 1953, voce fall., 383 , Trib. Milano, id., 1953, voce cit., 384 e indirettamente per la modifica peggiorativa della proposta, equivalente a una revoca della proposta originaria anche Trib. Milano, 6.07.1995, in Fall., 1995, 1249), oppure fino al momento in cui il giudice delegato abbia aperto il giudizio di omologazione ex art. 129 l. fall. ( v. Cass. 26.10.1961, n. 2045, ivi, 1962, II, 81 e 329) o anche fino al momento della rimessione della causa al collegio ( cfr. tuttavia anche Trib. Terni, 23.04.1952, id., rep., 1952, voce cit., 271, per l'efficacia della revoca operata prima che sia concluso il giudizio di omologazione); rilevato per contro che una diversa opinione nega in radice che la proposta di concordato, a prescindere dalla sua natura pubblicistica o contrattualistica, possa essere revocata , sull'assunto che la stessa va considerata come un mero atto di impulso di un procedimento di natura officiosa e quindi non più revocabile, non solo perché non assimilabile alla rinuncia della domanda giudiziale ( che comunque necessiterebbe dell'accettazione ex art. 306 cpc), ma tenuto anche conto che nel procedimento di concordato fallimentare non esiste una vera e propria votazione da parte dei creditori che sono chiamati a esprimere eventualmente solo il loro dissenso, ma un sistema misto, in cui si calcola la prevalenza dei non dissensi, con la conseguenza che una revoca della proposta non sarebbe possibile, non solo prima della votazione , ma a maggior ragione dopo l'apertura del procedimento e una volta accertata la non maggioranza dei dissensi; **IL CASO.it** ritenuto effettivamente che pur non potendo propendersi per la tesi della natura integralmente contrattualistica della proposta di concordato ( cfr. testualmente sul punto Cass. 1.04.1960, n. 723, richiamata da Cass. 2405/61, secondo cui: “ nel sistema adottato dalla nostra legge, una concezione integralmente contrattualistica del concordato sembra da escludere, non soltanto e non tanto perché il Tribunale in sede di omologazione ha un controllo non solo di legittimità, ma anche di

Dr. Giuseppe Pellizzoni  
*GP*

merito, ma soprattutto perché il concordato è obbligatorio per tutti i creditori, non solo dissenzienti, ma anche per i creditori non ancora insinuati i quali non possono esprimere il loro consenso o il loro dissenso, si ché anche i sostenitori della teoria contrattualistica sono costretti a spiegare la vincolatività del concordato per tutti i creditori non concorrenti come una conseguenza voluta direttamente dalla legge” ) è indubbio che la stessa non possa più essere revocata, nel momento in cui, ricevuta l’approvazione dei creditori ( anche implicita , mediante mancata espressione di dissenso alla proposta), sia stato aperto il procedimento di omologazione, indipendentemente dalla natura del procedimento, emergendo chiaramente – come notato dalla citata pronunzia di legittimità di data 26.10.1961, n. 2405 - la volontà del legislatore di sottrarre dopo tale momento l’iniziativa del processo al potere dispositivo delle parti, anche perché dopo la scadenza del termine fissato per le votazioni i creditori ammessi posteriormente non possono più far pervenire il proprio voto contrario ( e dovranno far valere le loro ragioni in sede di opposizione), mentre i creditori consenzienti ( o non dissenzienti) non possono mutare atteggiamento e opporsi all’omologazione;

rilevato pertanto che così come è irrevocabile il consenso prestato dai creditori alla proposta di concordato, anche la proposta stessa non appare più revocabile dopo tale accettazione e avviato l’iter processuale tendente all’omologazione alla stregua del risalente , ma del tutto condivisibile orientamento della Suprema Corte, che ha affermato in ambito specifico di revoca della proposta di concordato fallimentare ad apertura avvenuta del relativo giudizio di omologazione, l’inefficacia di una revoca siffatta, chiarendo poi significativamente : “ che il fallito non può revocare la proposta di concordato dopo che i creditori l’hanno approvata e il giudice Ha dichiarato aperto il giudizio di omologazione, mentre è in facoltà del fallito e di ogni altro interessato prospettare, in

dr. Gianfranco Polizzoni  


sede di omologazione, le ragioni (sopravvenute) per le quali quella originaria proposta deve ritenersi superata o non più conveniente per i creditori: "in tal caso, come è evidente, il tribunale (che, a norma dell'art. 130 legge fall., deve compiere una duplice indagine, di legittimità e di opportunità, esaminando anche il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte), se non può ritenere che la revoca tardiva della proposta faccia venir meno una condizione di legge per la validità del concordato, può e deve, in sede di merito, esaminare se i motivi, che hanno indotto il debitore a revocare (sia pure irritualmente) la proposta, non facciano venir meno l'opportunità di concedere l'omologazione" (v. Cass. 26.10.1961, n. 2405, in Foro it., e come mero obiter dictum cfr. anche Cass., 19.11.1999, n. 12876);

rilevato che nel caso in esame la revoca della domanda di concordato è tempestivamente avvenuta entro il termine di apertura del procedimento di omologazione, e deve quindi ritenersi legittima, tenuto anche conto delle particolari modalità di approvazione delle proposte di concordato previste dall'art. 214 l. fall. (nuovo testo) in tema di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, ove il procedimento si apre su ricorso del proponente (previa autorizzazione degli organi di vigilanza) e non è prevista alcuna votazione dei creditori e calcolo di maggioranze per silenzio assenso, ma solo la facoltà per i creditori dissenzienti e per gli altri interessati di proporre opposizione all'omologazione;

ritenuto pertanto che nel particolare procedimento previsto in base al combinato disposto degli artt. 129 e 214 l. fall la proposta in assenza di votazione da parte dei creditori ammessi (per non dissenso) deve considerarsi sicuramente revocabile fino alla data di apertura del giudizio di omologazione;

considerato che il Tribunale deve - in tutti i casi - valutare i motivi che hanno portato l'assuntore alla revoca della proposta, al fine di accertare



Dr. Gianfranco Palloni

l'opportunità o meno di omologazione del concordato, anche in riferimento alle opposizioni spiegate da due creditori dissenzienti, tenuto conto che nella nuova disciplina del concordato fallimentare, in caso di opposizioni dei creditori dissenzienti sussiste il potere del Tribunale di vagliare nel merito la proposta di concordato e non di limitarsi ad un mero controllo di legittimità sulla regolarità della procedura e l'esito della votazione;

rilevato che le sopravvenute difficoltà in merito alla situazione urbanistica dell'area di pertinenza della Safau e al possibile e non preventivato incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito industriale (oneri la cui sostenibilità economica non appare fra l'altro sufficientemente garantita dall'assuntore, sulla base delle limitate garanzie fideiussorie offerte ai commissari, sia sotto il profilo quantitativo, che temporale) fanno ritenere non priva di fondamento la prospettazione di non convenienza della prosecuzione della procedura e che pertanto anche sotto tale profilo di serietà e percorribilità della procedura concordataria, non appare in alcun modo consigliabile procedere all'omologazione;

p.q.m.

preso atto della revoca della proposta di concordato, dichiara inammissibile la domanda presentata dalla società [redacted] srl.

Appare equa la compensazione delle spese di lite.

Si comunichi alle parti.

Udine, li 22.05.2008.

IL PRESIDENTE rel.  
dott. Gianfranco Pellizzoni

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE C1  
Alberta Butello

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
OGGI 5 GIU. 2008  
IL CANCELLIERE C1  
Alberta Butello